

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E PER NUCLEO FAMILIARE, DEL BONUS ENERGIA ELETTRICA, GAS E IDRICO E DEL CONTRIBUTO AFFITTI.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Bitonto

tra

l'**Amministrazione Comunale di Bitonto** – C.F. e P. IVA n. 00382650729 - in seguito denominata "Comune" – per la quale interviene _____, nella qualità di Responsabile del Servizio per le Politiche Sociali, le Politiche Giovanili e lo Sport del Comune di Bitonto, giusta decreto sindacale n. ____ del _____, autorizzato, per l'art. 97, comma 4 lettera c) D. Lgs. n. 267/2000 e per gli artt. 10 e 60 del Regolamento per la disciplina dei contratti, a stipulare i contratti in rappresentanza del Comune di Bitonto, domiciliato per la carica presso la sede comunale

e

il CAF _____ P. IVA _____, iscrizione all'Albo dei Centri di assistenza Fiscale n. _____, con sede legale in _____, CAP _____ Via _____ n. _____, in seguito denominato CAF, nella persona del legale rappresentante _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____ C.F. _____

rappresentato, ai fini della sottoscrizione della presente convenzione dal sig. _____ nato a _____ residente a _____ in via _____ n. _____ C.F. _____

ovvero la **società di servizi** _____ P. IVA _____ con sede legale a _____ in via _____ n. _____, convenzionata ai sensi dell'art. 11 D.M. 31/05/1999 n. 164 con il CAF _____ P. IVA _____, iscritto all'Albo dei Centri di assistenza Fiscale n. _____, con sede legale in _____, CAP _____ Via _____ n. _____, nella persona del legale rappresentante _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____ n. _____ C.F. _____

rappresentata, ai fini della sottoscrizione della presente convenzione dal sig. _____ nato a _____ residente a _____ in via _____ n. _____ C.F. _____

Premesso

- che gli artt. artt. 65 e 66 della legge 23/12/1998 n. 448, come modificata dal D. Lgs. n. 151/2001, ha istituito gli interventi a sostegno alla maternità e alla famiglia denominati "Assegno di maternità" e "Assegno per il nucleo familiare" concessi dai Comuni e pagati dall'INPS;
- che il Decreto Interministeriale 28/12/2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore di clienti domestici in condizioni di disagio economico, stabilendo che il cittadino che intende usufruire del bonus deve presentare la domanda di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D. L. n. 185/2008 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (convertito in Legge 28/01/2009 n. 2) ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, disponendo che a decorrere dal 1 gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale;

- che con Delibera n. 227/2018/R/IDR del 05/04/2018 l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che va ad integrare la delibera n. 897/2017/R/idr del 21/12/2017 (Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati – TIBSI) sono state definite le modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, attraverso l'utilizzo della piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche);
- che l'art. 11 della L. 431/1998 ha previsto l'istituzione del fondo nazionale per la concessione del contributo integrativo del canone di locazione in favore delle famiglie con redditi limitati;

Considerato

- che la gestione delle pratiche di accesso ai benefici disciplinati dalle normative sopracitate prevede la necessaria elaborazione dell'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e la correlata Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), come disciplinate dal D.P.C.M. n. 159/2013 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014;
- che il D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- che, ai sensi dell'art. 10, comma 6°, del D.P.C.M. n. 159/2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D. Lgs. 09/07/1997 n. 241 e s.m.i.;
- che i Comuni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica all'apposita banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE;
- che, in base all'art. 11 D.M. 31/05/1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni;

Visti

- il provvedimento di G. C. n. 188 del 16/07/2013 con cui l'Amministrazione Comunale ha deliberato di convenzionarsi con i CAF e/o con le società di servizi di cui all'art. 11 D.M. 31/05/1999 n. 164 per:
 - la gestione delle istanze per la concessione da parte del Comune e la successiva erogazione da parte dell'INPS dell'assegno per nucleo familiare e dell'assegno di maternità, stabilendo il compenso di € 7,75 (esclusa IVA) per ogni domanda nucleo/maternità istruita e ammessa al beneficio;
 - la gestione delle istanze per l'erogazione del bonus energia elettrica e gas, stabilendo il compenso di € 2,50 (esclusa IVA) per ogni pratica relativa al bonus energia elettrica e gas e individuata da SGATE come rimborsabile;
- il provvedimento di G. C. n. 192 del 04/10/2018, con cui l'Amministrazione Comunale ha deliberato di estendere il convenzionamento con i CAF alla gestione delle istanze di accesso al bonus idrico e al contributo integrativo del canone di locazione ex art. 11 della L. 431/1998, stabilendo il rispettivo compenso di € 2,50 (esclusa IVA) per ogni pratica istruita e ammessa al beneficio.

Visto

- l'Avviso pubblico approvato con D.D. n. ____ del ____;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - OBBLIGHI DEL CAF

- a) relativamente alla certificazione ISEE**, Il CAF e/o la società di servizi in virtù della citata convenzione con l'INPS per la ricezione della DSU, si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
- verifica della compilazione della dichiarazione sostitutiva e della correttezza formale dei dati dichiarati;
 - assistenza ai cittadini per la compilazione della dichiarazione sostitutiva, ricezione e rilascio dell'attestazione della presentazione della stessa agli interessati;
 - trasmissione entro i successivi 10 giorni dei dati per via telematica al sistema informativo dell'INPS per il calcolo dell'ISEE;
 - rilascio all'utente di copia della certificazione attestante la situazione economica dichiarata;
- b) relativamente agli assegni di maternità e nucleo familiare**, il CAF e/o la società di servizi si impegna a svolgere le seguenti attività:
- accogliere gli utenti richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo familiare, fornendo le informazioni necessarie;
 - compilare e stampare il modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo familiare reperibile sul sito web del Comune, raccogliendo i necessari documenti a corredo;
 - verificare che per la medesima prestazione non sia già stata presentata istanza tramite altro CAF e/o la società di servizi;
 - rilasciare al cittadino copia di ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante la presentazione della domanda;
 - determinare gli importi degli assegni secondo il procedimento previsto dai Decreti del Ministero per la Solidarietà Sociale 21/12/2000 n. 425 e 25/05/2001 n. 337 e rivalutati annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; prevedere inoltre il periodo temporale per il quale il richiedente ha diritto al beneficio;
 - trasmettere al Comune, nei primi dieci giorni di ogni mese, le domande raccolte in formato cartaceo in uno agli elenchi in formato excel delle istanze acquisite ed inserite in procedura, con indicazione dei dati anagrafici dei beneficiari e del coniuge e degli importi spettanti per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
 - trasmettere telematicamente le domande all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, a seguito di rilascio di specifica autorizzazione da parte del Comune;
 - in caso di prestazioni già inserite sul portale INPS ma poi risultate in tutto o in parte indebite, trasmettere al Comune l'elenco di tali prestazioni, affinché si provveda a informare INPS per la successiva azione di recupero, come previsto dall'art. 18 del D.P.C.M. n. 452/2000;
 - archiviare i dati informatici, a disposizione del Comune, per almeno 24 mesi per eventuali verifiche;
- c) relativamente al bonus energia elettrica, gas e idrico**, il CAF e/o la società di servizi si impegna a svolgere le seguenti attività:
- assistere il cittadino nella compilazione della modulistica necessaria ad ottenere il beneficio;
 - verificare la completezza e la correttezza formale dei dati riportati nell'istanza, nonché acquisire la fotocopia del documento di identità del richiedente la prestazione sociale agevolata, indispensabile ai fini dell'autocertificazione;
 - rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
 - trasmettere i dati alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche), secondo definite modalità;

- accettare i reclami riguardanti l'esito delle istanze e inoltrarli tempestivamente agli enti competenti;
 - trasmettere al Comune elenco riepilogativo in formato excel degli ammessi al beneficio.
 - conservare i dati acquisiti, in formato elettronico, per almeno 24 mesi dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;
- d) relativamente al contributo affitti**, il CAF e/o la società di servizi si impegna a svolgere le seguenti attività:
- accogliere gli utenti richiedenti il contributo affitti, fornendo le informazioni necessarie;
 - assistere gli utenti nella compilazione della domanda reperibile sul sito web del Comune di Bitonto, raccogliendo la necessaria documentazione a corredo;
 - rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda.

I CAF devono informare i cittadini sulla possibilità, da parte del Comune, di esperire controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, richiamando, altresì, l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si incorrerà in caso di dichiarazioni mendaci.

ART. 2 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a :

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa la gratuità dei servizi oggetto della presente convenzione, nonché a pubblicare l'elenco dei CAF e/o delle società di servizi convenzionati;
- informare tempestivamente i CAF e/o le società di servizi sull'emanazione del bando relativo al contributo affitti;
- informare tempestivamente i CAF e/o le società di servizi sulle attività e sulle iniziative per le quali si rende necessaria l'elaborazione dell'ISEE e, in generale, su tutte le iniziative che nell'attività istituzionale dei CAF possano trovare un'occasione di promozione e di divulgazione.

ART. 3 - CORRISPETTIVI

Le attività relative alla certificazione ISEE svolte dai CAF e/o dalle società di servizi in base **all'art. 1, lett.a)**, della presente convenzione, non comportano costi a carico del Comune e degli utenti in quanto già pagati dall'INPS in forza del protocollo d'intesa tra lo stesso e i CAF.

Per le attività di cui **all'art. 1, lettera b)** della presente convenzione, il Comune erogherà al CAF e/o alla società di servizi il compenso di € 7,75 oltre IVA per ogni domanda di maternità/nucleo familiare istruita e ammessa al beneficio.

Per le attività di cui **all'art. 1, lettera c)** della presente convenzione, il Comune erogherà al CAF e/o alla società di servizi il compenso di € 2,50 oltre IVA sia per le domande nuove che per i rinnovi e le variazioni.

Per le istanze individuate da SGATE come “non rimborsabili” non sarà riconosciuto alcun compenso.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione della fattura elettronica, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Per le attività di cui **all'art. 1, lettera d)** della presente convenzione, il Comune erogherà al CAF e/o alla società di servizi il compenso di € 2,50 oltre IVA per ogni domanda di accesso al contributo per canone di locazione istruita ed ammessa al beneficio.

La fatturazione elettronica sarà effettuata con cadenza annuale nell'anno successivo a quello di presentazione delle domande, ad eccezione del servizio prestato in relazione al contributo affitti,

che potrà essere fatturato subito dopo la scadenza del termine previsto per la trasmissione della graduatoria degli ammessi alla Regione.

Il pagamento sarà effettuato dal Comune entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, sulla base degli elenchi trasmessi dal CAF e validati dal referente comunale a seguito di appositi controlli.

Il CAF e/o la società di servizi assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

Qualora verifiche documentassero che il cittadino richiedente ha presentato a diversi Centri di Assistenza Fiscale una identica richiesta di prestazione, il Comune riconoscerà valida la pratica e quindi il compenso al CAF che per primo ha effettuato l'istruttoria.

I CAF e/o le società di servizi si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

ART. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il CAF e/o la società di servizi è responsabile:

- della corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione firmata dal richiedente e i dati imputati nel sistema informatizzato;
- della correttezza nell'esecuzione del calcolo, in base ai dati contenuti nella dichiarazione del cittadino, per la determinazione della titolarità o meno, in capo allo stesso, del diritto alla corresponsione dei benefici richiesti, nonché del rispettivo importo e durata.

Il CAF e/o la società di servizi dichiara di manlevare il Comune di Bitonto da qualunque responsabilità che possa derivare da errori materiali o inadempienze commessi dai propri operatori nella gestione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

Il CAF e/o la società di servizi stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

Qualora i cittadini interessati presentino ricorso al Comune contro il provvedimento che nega o revoca la prestazione agevolata, il Comune chiamerà in causa il CAF quale terzo responsabile.

ART. 6 - DATI ORGANIZZATIVI ED IDENTIFICATIVI DEL CAF

Il CAF e/o la società di servizi deve fornire al Comune:

- l'indicazione del Responsabile di zona che funge da referente per i rapporti con il Comune;
- l'elenco delle proprie sedi presenti sul territorio comunale con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico.

Il CAF e/o la società di servizi utilizzerà il marchio _____ per individuare le sedi e tutta la modulistica occorrente.

ART. 7 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA PRIVACY

Il CAF e/o la società di servizi è tenuto al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, come modificata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016.

ART. 9 – SERVIZI AGGIUNTIVI

Il Comune si riserva la facoltà di estendere la presente convenzione ad altri servizi a domanda individuale tra quelli di propria competenza per la più efficiente gestione operativa delle attività. In tali ipotesi le parti sottoscriveranno apposita appendice per la regolamentazione dei servizi aggiuntivi, che andrà a costituire parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione avrà durata a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2020, salvo disdetta anticipata di una delle parti - da comunicarsi tramite lettera raccomandata a/r o tramite PEC, almeno 60 giorni prima della scadenza - e sarà rinnovabile per ulteriori due anni e comunque sino al 31/12/2022, previa verifica, da parte dell'ufficio, della permanenza dei requisiti richiesti per il convenzionamento e subordinatamente alla riproposizione dello stanziamento in bilancio per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 9 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Sarà disposta la risoluzione della presente convenzione nel caso siano accertate, previo contraddittorio, gravi inadempienze del CAF e/o la società di servizi rispetto agli impegni assunti con il medesimo atto.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere per effetto della presente convenzione, il CAF e/o la società di servizi deve eleggere domicilio nel Comune di Bitonto; in mancanza si intenderà presso il Servizio per le Politiche Sociali, le Politiche Giovanili e lo Sport del Comune di Bitonto. Pertanto, Foro competente sarà esclusivamente quello di Bari.

ART. 11 – SPESE

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti la presente convenzione saranno a carico del CAF e/o della società di servizi.

Trattandosi di scrittura privata, le parti convengono di sottoporre la presente convenzione a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 12 – NORME TRANSITORIE E RINVII

La presente convenzione sostituisce integralmente ogni eventuale altra convenzione precedentemente stipulata e non ancora scaduta.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

CLAUSOLE CONTRATTUALI ANTICORRUZIONE

CLAUSOLA N. 1

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n.627/2013, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti di questa Amministrazione Comunale - approvato con Deliberazione G.C. n.6 del 14.01.2014 e aggiornato con Deliberazione G.C. n. 101 del 10.05.2017 - sono causa di risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

CLAUSOLA N. 2

IL CAF e/o la società di servizi _____ dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, così come interpretato dall'art.21 del D.Lgs.n. 39/2013 e si impegna, altresì, a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2, del D.P.R. n.62 del 16.4.2013.

CLAUSOLA N. 3

Il Responsabile del Servizio per le Politiche Sociali le Politiche Giovanili e lo Sport, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Bitonto, ed il responsabile del CAF dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto responsabile ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal Codice di Comportamento (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 14.01.2014 e aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 10/05/2017) e fatta eccezione per i contratti conclusi ai sensi dell'art.1342 del codice civile.

Per il CAF e/o per la società di servizi _____

Per il Comune di Bitonto _____